

14/9/2022



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/170/SR14/C7

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2020, N.101, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/59/EURATOM, CHE STABILISCE NORME FONDAMENTALI DI SICUREZZA RELATIVE ALLA PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI, E CHE ABROGA LE DIRETTIVE 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 97/43/EURATOM E 2003/122/EURATOM E RIORDINO DELLA NORMATIVA DI SETTORE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 1 LETTERA A) DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117**

*Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*

*Punto 14) Conferenza Stato-Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte di modifica ritenute irrinunciabili e prioritarie:

- Inserire un articolo 15 bis del seguente tenore:

**“15 bis (Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti)**

**All'articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modifiche:**

**a) il comma 4 è sostituito dal seguente:**

**I generatori di radiazioni e le materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attività di cui al Titolo VIII, sono escluse dalla registrazione sul sito dell'ISIN. Tale esclusione riguarda anche gli obblighi di cui agli articoli 43 e 56.**

**b) al comma 5 i termini “Nelle more della conclusione dell'accordo di cui al comma 4” sono abrogati.**

**Il comma 5 è sostituito dal seguente:**

**5. Le strutture sanitarie tengono un registro aggiornato in cui sono annotati ubicazione, trasferimento e smaltimento delle sorgenti non sigillate e delle sorgenti sigillate non ad alta attività, che mettono a disposizione dell'autorità competente. Le annotazioni riportate in tale registro adempiono anche agli obblighi di registrazione di cui agli art. 43 e 56”**

**d) il comma 6 dell'art. 48 è abrogato.”**

### **Relazione**

L'obbligo di registrazione è ridondante rispetto ad altri flussi informativi vs organi della P.A. (ad esempio Inail e Ministero della salute) e presenta una forte implicazione sull'organizzazione e sui costi a carico del SSR.

L'automatismo previsto dal comma 6 non garantisce il coinvolgimento delle Regioni su questioni che hanno forti implicazioni (e relativi costi) sull'organizzazione delle attività sanitarie.

Si chiede pertanto che le attività sanitarie siano esentate dall'obbligo di registrazione di cui all'articolo 48 ed anche di cui agli articoli 43 e 56; si tratta di flussi comunque tracciati da chi effettua il trasporto e riceve/gestisce il rifiuto.

Si mantiene l'obbligo della tenuta di un registro aggiornato delle sostanze radioattive in entrata ed in uscita, fatta salva la non registrazione in uscita dei radiofarmaci somministrati ai pazienti, somministrazione che non costituisce smaltimento.

- All'articolo 20 (Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti) inserire un comma 2 del seguente tenore:  
"2. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole "almeno ogni tre anni" sono sostituite dalle parole "**almeno ogni cinque anni**"

### **Relazione**

Si rileva una incongruenza interna nell'articolato: negli art. 110 e 111 la formazione prevista avrebbe una frequenza triennale, nel caso di impiego di sorgenti sigillate ad alta attività (le più critiche dal punto di vista quanto meno della security) sarebbe quinquennale (comma 4 lettera d): probabilmente si tratta di un errore materiale nell'articolato: diversamente sarebbe difficile spiegare la logica di tale scelta.

Inoltre, fissare una frequenza di formazione disallineata rispetto al D.Lgs 81 crea problemi organizzativi soprattutto nelle grandi strutture sanitarie che ne pregiudica l'efficienza.

- All'art. 21 (Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei lavoratori) inserire un comma 2 del seguente tenore:  
"2. All'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, la parola "*triennale*" è sostituita dalla parola "**quinquennale**".

### **Relazione**

Si rileva una incongruenza interna nell'articolato: negli art. 110 e 111 la formazione prevista avrebbe una frequenza triennale, nel caso di impiego di sorgenti sigillate ad alta attività (le più critiche dal punto di vista quanto meno della security) sarebbe quinquennale (comma 4 lettera d): probabilmente si tratta di un errore materiale nell'articolato: diversamente sarebbe difficile spiegare la logica di tale scelta.

Inoltre, fissare una frequenza di formazione disallineata rispetto al D.Lgs 81 crea problemi organizzativi soprattutto nelle grandi strutture sanitarie che ne pregiudica l'efficienza.



- All'articolo 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche), comma 1, dopo la lettera a) inserire una lettera a bis) del seguente tenore:

**“a bis) dopo il comma 2.4 è aggiunto il comma 2.5: “Per i radionuclidi non riportati nella Tabella I-1B i valori di concentrazione di cui al paragrafo 1.1 sono pari a 1 kBq/kg a meno che la concentrazione radioattiva non sia altrimenti nota sulla base delle indicazioni dell'Unione Europea o di competenti organismi internazionali”**

***Relazione***

Allo stato attuale non c'è alcuna indicazione su come comportarsi nella fattispecie (molto frequente) presa in considerazione.

- All'articolo 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche), comma 1, dopo la lettera b) inserire una lettera b bis) del seguente tenore:

**“b bis) Al comma 8 dopo il punto 8.1 è inserito il punto 8.2: “le disposizioni del presente comma non si applicano a rifiuti radioattivi solidi in concentrazioni inferiori a quelle contenute nella tabella I-1B”.**

***Relazione***

Allo stato attuale va richiesta una autorizzazione all'allontanamento anche per 1 pBq di qualsiasi sostanza radioattiva indipendentemente da tipologia e dal suo tempo di dimezzamento. Va reintrodotta conformemente al quanto previsto dalla direttiva e dall'ordinamento precedente il concetto di esenzione solo per quanto attiene i rifiuti solidi. I valori della tabella I-1B sono più conservativi di quelli previsti per la clearance generica sia dalla direttiva che dai BBS della IAEA.

La Conferenza chiede, inoltre, di valutare le ulteriori proposte di modifica di cui alla nota allegata che chiariscono e migliorano il testo del provvedimento.

Roma, 14 settembre 2022




Richieste di modifica/integrazione formulate dalle regioni in ordine allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.


Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Art. 1 (Modifiche all'art. 7 del D. Lgs. 101/20, relativo alle definizioni)</p> <p>Va inserito un nuovo punto.</p>	<p>u-bis) è aggiunto il seguente 107 a) "pratica NORM: attività lavorativa nella quale la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista dell'ambiente e che si svolge nell'ambito dei settori industriali di cui all'allegato II"</p>	<p>Necessità di circoscrivere al solo Titolo IV – Capo II del D. Lgs. 101/2020 tutti gli adempimenti relativi ai NORM.</p> <p>Se accettabile, modificare di conseguenza tutti gli art. da 20 a 26 e la Sezione II dell'Allegato II del D. Lgs. 101/2020, sostituendo al termine "pratica" il termine "pratica NORM".</p>
<p>Art. 1 (Modifiche all'art. 7 del D. Lgs. 101/20, relativo alle definizioni)</p> <p>Va inserito un nuovo punto</p>	<p>u-ter) al punto 120) Le parole "o liquida" sono soppresse</p>	<p>L'argomento sono le pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale (Titolo IV, Capo II del D. Lgs. 101/2020). La modifica è tesa a sciogliere l'ambiguità tra materiali solidi allontanati dalle pratiche in esame ed effluenti liquidi e gassosi da esse prodotti. Al pari di quanto delineato per le pratiche con sorgenti artificiali di radioattività nell'allegato I del decreto.</p>
<p>Inserire un nuovo articolo dopo l'art. 7 e rinumerare i successivi</p> <p>Art. 8 (Modifiche all'art. 23 Allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali)</p> <p>Modificare il comma 5 lettera e) e il comma 7 dell'art. 23</p>	<p>1. All'art. 23 comma 5 lettera e) la parola "rifiuti" è sostituita dalla parola "residui".</p> <p>2. All'art 23 comma 7 le parole "rifiuti solidi o liquidi" sono sostituite dalle parole "residui o effluenti".</p>	<p>Nell'ambito dei NORM il termine corretto per i materiali da allontanare è "residuo" per i solidi e "effluenti" per i liquidi/aeriformi.</p>




Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
Art. 15 (Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica)	Comma 1 dopo i termini "vigili del fuoco" inserire "e i Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta sono esentati..."	Per tenere conto delle specificità delle regioni e provincie autonome
Art. 15 (Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica)	Al comma 1 prima del termine "funzionamento" inserire il termine "corretto"	Le sorgenti indicate servono a verificare il corretto funzionamento
Art. 15 (Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica)	Eliminare dalla tabella la riga relativa al <sup>131</sup>	Non esistono sorgenti di taratura con 8 giorni di dimezzamento
Art. 16 (Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica)	Nella tabella a pagina 7 del correttivo sostituire l'unità di misura della concentrazione di attività (kBq kg -1) con (kBq/kg) o (kBq kg <sup>-1</sup> )	Correggere l'unità di misura della concentrazione di attività
Art. 17: modifiche all'art. 52 Nulla osta per le pratiche di categoria B Dopo il comma 1 va inserito un comma 2 rinumerando i successivi	Comma 1 punto a) pagina 7 Aggiungere il punto separatore delle migliaia al numero 50.000	Correggere il formato
Art. 17: modifiche all'art. 52 Nulla osta per le pratiche di categoria B Dopo il comma 1 va inserito un comma 2 rinumerando i successivi	Comma 2 Fino all'emanazione delle leggi previste al comma 1 conservano validità le autorità individuate all'art. 28 comma 2 del D.Lgs 230/95	Al fine di garantire un necessario regime transitorio




Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Dopo l'art. 17 va inserito un ulteriore articolo rinumerando i successivi</p> <p>Art. 18 modifiche all'art. 59 Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi</p> <p>Dopo l'art 17 inserire un ulteriore articolo rinumerando i successivi</p> <p>Art. xx Modifiche all'art.72 Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 93; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157)</p>	<p>Dopo il comma il comma 1 viene inserito il comma 2 "Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'art. 50"</p> <p>1. All'art. 72 comma 2 dopo "e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione" aggiungere "ovvero, al di fuori delle attività di importazione, resa anche in modalità differita rispetto al momento del controllo."</p> <p>2. All'art. 72 comma 6 dopo "informano tempestivamente le autorità di cui al comma" sostituire "4" e con "5".</p> <p>3. All'art. 72 comma 7 dopo "i prefetti adottano," sostituire "valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di" con "qualora le circostanze del caso evidenzino la necessità di interventi volti ad"</p>	<p>Va introdotto un regime transitorio per chi è in possesso di un NO di categoria B e non può aggiornarlo in NO di categoria B visto che il comma 9 dell'art. 50 (non modificato) esclude tale possibilità. Nell'impossibilità di convertire il provvedimento autorizzativo nei tempi previsti dall'art.234, tali soggetti non potranno esercitare legalmente la propria attività e le strutture sanitarie che conferiscono rifiuti radioattivi a tali depositi, e che devono verificare il possesso dei requisiti del soggetto destinatario dei rifiuti, inevitabilmente dovranno sospendere le attività con grave pregiudizio per l'attività diagnostica e terapeutica. Inoltre, fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 59, nessuno è nella condizione di potere inoltrare una istanza di autorizzazione per una installazione di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi.</p> <p>- La formulazione attuale fa intendere che l'ER debba essere sempre presente, in modo puntuale e sistematico, in azienda per sottoscrivere tutte le attestazioni che consentono al carico di essere importato ovvero accettato dall'impianto. Ferme restando prerogative e responsabilità dell'ER in tema di redazione delle procedure di sorveglianza, formazione del personale e verifica periodica dell'adeguatezza del sistema di sorveglianza radiometrica, la modifica chiarisce, assieme a quanto proposto per l'allegato XIX, art.7, che per i casi diversi dall'importazione, l'attestazione possa essere prodotta dall'ER, successivamente al controllo (spesso svolto da personale diverso dall'ER – come previsto dalla norma), con una periodicità massima definita nell'allegato.</p> <p>-Probabilmente c'è un refuso nel riferimento al comma 4 che dovrebbe essere inteso come comma 5.</p> <p>-Non sempre i ritrovamenti di materiali radioattivi all'interno dei carichi di rottami metallici necessitano di una gestione complessa e multidisciplinare dell'evento. Nella maggior parte dei casi si tratta dell'emersione di oggetti di consumo che, nel passato, hanno fatto impiego di sostanze radioattive senza che fosse necessaria una</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>art. 24 (Modifiche all'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'abilitazione degli esperti di radioprotezione)</p>		<p>particolare gestione della stessa. Rientrano ad esempio in questa tipologia orologi e strumenti trattati con vernici fosforescenti a base di radio-226 e vetri artistici addizionati con composti di uranio. Una parte dei ritrovamenti è anche dovuta alla presenza di manufatti caratterizzati da presenza di radioattività naturale, come nel caso di rocce o refrattari, oppure di incrostazioni accumulate in tubazioni dell'acqua. Questa proposta di modifica serve a cercare di garantire che le operazioni "ordinarie" di ritrovamento ed isolamento di sorgenti radioattive e materiali contaminati che non danno luogo a livelli di irraggiamento importanti possano essere gestiti in "autonomia" dalle aziende, nel rispetto delle procedure di gestione dei ritrovamenti e degli obblighi di comunicazione ma senza dovere attendere autorizzazioni o comunque assenso da parte della Prefettura.</p>
<p>Art. 29 (Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'elenco dei medici autorizzati)</p>	<p><b>Al comma 2) dopo il termine "albi professionali" aggiungere "associazioni scientifiche".</b></p>	<p>La formulazione originale, riferita esclusivamente a associazioni professionali, impedirebbe ad associazioni scientifiche come AIRP, SIRM, SIRR, ovvero agli enti pubblici come INAIL, di formare gli ERP</p>
<p>Art. 29 (Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'elenco dei medici autorizzati)</p>	<p><b>Il comma 1 lettera a) va riformulato allineandolo con il DM 4-5-2022</b></p>	<p>Non allineato con DM 4-5-2022 introduce una evidente difficoltà di interpretazione</p>
<p>Art. 31 (Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura)</p>	<p><b>Comma 1)</b>  Dopo "3. I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6",  <b>aggiungere" e che concorrono alla formazione della documentazione di misura di cui all'art. 23, comma 5, lettera d) e f) e comma 7,"</b></p>	<p>La proposta di modifica include anche le misurazioni effettuate per l'allontanamento dei materiali dalle pratiche NORM e richiama il rispetto dei requisiti minimi nelle more dell'emanazione del decreto applicativo (punto 3), in quanto la sola comunicazione non è sufficiente.</p> <p>La formulazione dell'intero articolo 155 del D. Lgs. 101/2020 resta però un problema, in quanto i requisiti minimi sono previsti solo per le misurazioni nell'ambito del Titolo IV e per i servizi di</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Art. 31 (Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura)</p> <p>Modificare il comma 1 aggiungendo una frase</p>	<p>Comma 1) Dopo "Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, i soggetti che svolgono il servizio di dosimetria assicurano il rispetto delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 127" aggiungere "e dei requisiti minimi di cui sopra. Sono"</p>	<p>dosimetria individuale, mentre tutte le misurazioni di concentrazione di attività citate al comma 2 possono essere effettuate in assenza dei requisiti minimi, come se la conformità normativa per l'allontanamento dei materiali e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi fosse un problema di importanza secondaria rispetto alla valutazione della dose.</p> <p>Si ravvisa la necessità, anche alla luce dell'esperienza maturata nei primi due anni di applicazione del decreto, di rendere esplicita l'applicazione dell'art. 155 comma 3 del D. Lgs. 101/2020 a tutte le misurazioni su cui si basa la valutazione della conformità normativa di residui, materiali, rifiuti, effluenti.</p> <p>Si propone di considerare la suddivisione in misure di grandezze dosimetriche o di contaminazione con strumentazione portatile, cui applicare i criteri al comma 1 (taratura e norme tecniche) e misure di concentrazione di attività o attività totale, cui applicare i requisiti del comma 3.</p>
<p>Art. 32 (Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'applicazione del principio di ottimizzazione alle esposizioni mediche)</p>	<p>Dopo il termine "e di medicina nucleare diagnostica" inserire " , Aggiornamento del Rapporto ISTISAN 17/33"</p>	<p>Riferimenti aggiornati</p>
<p>Art. 36 (Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo)</p> <p>Mantenere l'attuale formulazione del comma 2 dell'art. 203</p>	<p>Eliminare questo articolo per mantenere l'attuale formulazione del comma 2 dell'art. 203</p>	<p>Con la nuova formulazione resta indefinito chi e come debba procedere alla derivazione dei livelli in concentrazione di attività che soddisfino il rispetto dei livelli di riferimento (in dose) e superati i quali subentra il divieto di distribuzione del bene di consumo.</p>
<p>Art. 37 (Modifiche all'art. 204 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo al rinvenimento di materiale radioattivo)</p>	<p>a) al comma 1 dopo la lettera b) le parole "ovvero a" sono sostituite dalle seguenti "ovvero alle" e la parola "altrove" è sostituita da "diversamente".</p>	<p>La modifica proposta ha lo scopo di chiarire che anche le aziende soggette all'obbligo della sorveglianza (acciaierie, fonderie e rottamai) possono applicare le regole riportate nei successivi commi 2, 3, 4 e 5, possono cioè una volta trovato il materiale contaminato procedere valutandone i livelli di radioattività e le</p>






Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Aggiungere 4 punti al comma 1 e rinumerare i punti successivi.</p>	<p>b) al comma 2 aggiungere "72" dopo "degli articoli 45," e sostituire "l'origine dei materiali radioattivi sia riconducibile a una pratica" con "i materiali radioattivi contengono radionuclidi di origine artificiale".</p> <p>c) al comma 3 aggiungere "72" dopo "degli articoli 45,"</p> <p>d) al comma 5 dopo "agli organi di vigilanza competenti per territorio" aggiungere "con un congruo preavviso"</p>	<p>dosi, ed usare la regola del silenzio assenso per procedere all'allontanamento (senza necessità di autorizzazione esplicita - vedi anche modifica proposta al comma 7 dell'art. 72).</p> <p>Questo permetterebbe di semplificare la gestione dei ritrovamenti di sorgenti vere e proprie (che sarebbero comunque conferite come rifiuto radioattivo ad un soggetto che sta sempre dentro il sistema regolatorio del D. 101, in senso stretto non sarebbe neppure un allontanamento) e anche quelli di rottami incrostati da NORM (valvole ecc.), che nella maggioranza dei casi potrebbero essere realmente allontanati senza alcun rischio di superare i 300 microSv.</p> <p>La modifica di cui al comma 2, eliminando il riferimento alla pratica, consentirebbe di trattare all'interno del 204, anche i casi di oggetti di consumo che nel passato hanno fatto impiego di sostanze radioattive e che non sono altrimenti riconducibili a pratiche.</p> <p>In questo momento alcune comunicazioni preventive arrivano il giorno prima della data prevista di allontanamento. Non viene inserito in modo perentorio un termine di preavviso per consentire di gestire, a livello locale, le diverse situazioni (ad es., la gestione dei ritrovamenti di rifiuti contaminati da medicinali presso gli inceneritori ha necessità di tempi molto rapidi)</p>
<p>Art. 38 (Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo IV)</p> <p>Modificare la lettera a) del comma 1</p>	<p>Sostituire la lettera a) del comma 1 con:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'esercente che non effettua con le modalità e scadenze indicate le misurazioni e le valutazioni di cui agli art. 17, commi 1, 1 bis, 2 e 3, e 22, commi 1, 2, e 3, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00."</p>	<p>Il riferimento limitato alle misurazioni non consente di sanzionare le valutazioni mancanti o fortemente carenti; a titolo di esempio, valutazione della dose senza considerare contributo effluenti liquidi e/o aeriformi.</p>
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto</p>	<p>Al comma 1 lettera i), sostituire in corrispondenza di (+) "fissione" con "filiazione"</p>	<p>Probabile refuso</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p>Al comma 1 lettera i) va modificato un termine</p>		
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p><b>Dopo il comma 1 lettera c va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi</b></p>	<p>Comma 8.5: Con decreto del Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Salute e d'intesa con la Conferenza Stato Regioni sono definite le linee guida per gli esercenti e gli organismi tecnici previsti dall'art. 52 ai fini della richiesta di allontanamento di rifiuti radioattivi solidi caratterizzati da valori di concentrazione superiori a quelli riportati nella Tabella I-1B.</p> <p>Comma x: al comma 9.1 lettera a) i termini "dal computo di cui ai paragrafi 1, 2 e 3" sono abrogati</p>	<p>La norma nella sua attuale formulazione è attuata sul territorio a macchia di leopardo. Non da certezza del diritto e non si può prescindere dal fatto che le autorizzazioni rilasciate localmente sono relativi ad allontanamento che spesso avvengono in regioni diverse da quelle che hanno rilasciato l'autorizzazione. Sono indispensabili indicazioni che consentano di attuare in maniera condivisa tale fattispecie di autorizzazione.</p>
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p><b>Dopo il comma 1 lettera c va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi</b></p>	<p>Comma x: al comma 9 lettera c) dopo il termine "applicabili" viene aggiunto " , autorizzati all'immissione al commercio e che siano oggetto di allontanamento direttamente dalle strutture sanitarie che li impiegano. Tale disposizione non si applica agli impianti di produzione dei radiofarmaci e alle installazioni soggette all'art.59"</p>	<p>Non è chiaro cosa voglia dire. In più si presta a interpretazioni non sostenibili nel caso delle impurezze radionuclidiche: ad esempio come è possibile regolamentare in uscita dal sistema regolatorio ciò che è escluso e quindi impossibile da regolamentare in ingresso al sistema regolatorio?</p>
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p><b>Dopo il comma 1 lettera c va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi</b></p>		<p>L'attuale scrittura si presta a interpretazioni estensive non accettabili</p>




Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p><b>Dopo il comma 1 lettera d va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi</b></p>	<p>Comma x: I valori di concentrazione di attività (kBq/kg) sono quelli contenuti nella Tabella B della direttiva 59/2013 (va riscritta per intero la prima colonna della tabella I-1 copiandola dalla tabella B dell'allegato VII della direttiva 59)</p>	<p>I valori attualmente indicati avevano un senso solo nell'ipotesi di una sola tabella relativa all'ingresso e all'uscita dal campo di applicazione del decreto. Tramontata tale ipotesi, vanno modificati perché non sono i valori corretti che garantiscono la non rilevanza delle pratiche ma quelli che garantiscono l'esenzione ai fini dell'allontanamento dal sistema regolatorio. A ciò si aggiunge il fatto che laddove le sostanze radioattive non siano contemplate nella tabella l'esercente ha il diritto di avvalersi dei valori contenuti nella tabella I.1 dei BBS 2014 di IAEA coincidenti con le quantità assolute contenute Tabella I-1A dell'allegato I ma totalmente dissonanti con le concentrazioni contenute nella stessa tabella</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Va modificato il titolo</p>	<p>Sostituire il titolo dell'art. 48 con "Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101"</p>	<p>L'articolo 48 prevede modifiche all'Allegato II del D. Lgs. 101/2020 che non riguardano solo la sezione del radon.</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Modificare il comma 1 punto a) punto 2)</p>	<p>Al comma 1, punto a), punto 2) Eliminare le parole "ed aggiornamento"</p>	<p>Per maggiore chiarezza nel distinguere la formazione iniziale dall'aggiornamento periodico</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Modificare il comma 1 punto a) punto 2)</p>	<p>Al comma 1 punto a) punto 2 sostituire "Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. L'aggiornamento, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore può essere ricompreso all'interno delle normali attività di aggiornamento</p>	<p>Per maggiore chiarezza nel distinguere la formazione iniziale dall'aggiornamento periodico</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
	<p>professionale previste (dove? da chi? ... già previste?);” con “Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. <b>Gli esperti di interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore, che possono essere ricompresi all'interno delle normali attività di aggiornamento professionale;</b>”</p>	
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon) Correzione del formato</p>	<p>Comma 1 punto c) pag 22 Aggiungere il punto separatore delle migliaia al numero 3.000 <b>Sostituire “CRa226, CTh232 e CK40” con “CRa-226; CTh-232; CK-40”</b></p>	<p>Correggere il formato</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)  Modificare il comma 1 punto b) paragrafo 2 punto 2)</p>	<p>Sostituire “I valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1.” con “<b>Nel caso di non equilibrio secolare</b> i valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide <b>delle catene di decadimento</b>. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1.”</p>	<p>Per maggiore chiarezza è opportuno specificare come applicare i valori della Tabella II-2 nella condizione di non equilibrio secolare a tutti i radionuclidi delle catene di decadimento.</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Al comma 1 punto b) paragrafo 2 eliminare il punto 4)</p>	<p>Eliminare il punto 4) "4) I residui e gli effluenti devono rispettare i criteri di allontanamento di cui al paragrafo 4."</p>	<p>Il punto 4) così come previsto nel correttivo è in contrasto con l'impostazione del "graded approach" della normativa, perché imporrebbe il calcolo della dose per gli effluenti al primo livello di verifica dell'esenzione in termini di concentrazione di attività.</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Al comma 1 punto b) paragrafo 2 Aggiungere al paragrafo 2 i punti 4, 5, 6 e 7</p>	<p>Aggiungere al paragrafo 2 dopo il punto 3) i seguenti punti</p> <p>"4) Nel caso in cui i residui siano destinati ad essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade i livelli di esenzione per detti residui è pari al 50% dei valori riportati nella tabella II-2.</p> <p>5) Nel caso in cui i residui siano destinati all'incenerimento, ai fini dell'esenzione della pratica l'esercente deve comunque dimostrare che sia rispettato il livello di esenzione in termini di dose efficace per l'individuo rappresentativo di cui al punto 3, anche se i valori di concentrazione di attività dei residui da smaltire risultano inferiori ai valori riportati in Tabella II-2.</p> <p>6) I valori di cui alla Tabella II-2 non possono essere usati per esonerare l'incorporazione nei materiali da costruzione di residui delle attività lavorative di cui all'articolo 29. A tal fine, è necessario verificare la conformità alle disposizioni dell'articolo 29.</p>	<p>Occorre mantenere nel paragrafo 2 l'articolazione dei criteri di esenzione del testo vigente del D. Lgs. 101/2020.</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>7) Il rispetto dei livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività riportati nel presente paragrafo assicurata, senza ulteriori valutazioni, il rispetto dei livelli di esenzione per i lavoratori e l'individuo rappresentativo."</p>	<p>7) Il rispetto dei livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività riportati nel presente paragrafo assicurata, senza ulteriori valutazioni, il rispetto dei livelli di esenzione per i lavoratori e l'individuo rappresentativo."</p>	
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon) Integrare il comma 1 punto b) paragrafo 3</p>	<p>Explicitare nel testo se la via di esposizione al radon prodotto nella pratica con presenza di NORM va incluso o meno nella valutazione della dose efficace per i lavoratori e per l'individuo rappresentativo della popolazione.</p>	<p>Non è chiaro nel D. Lgs. 101/2020 se l'esposizione al radon è da considerare o meno.</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon) Integrare il comma 1 punto b) paragrafo 4 Eliminare i punti 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 9) Inserire due nuovi punti 1) e 2) "1) I valori dei livelli di allontanamento sono pari ai valori di esenzione in termini di concentrazioni di attività di cui al paragrafo II-2. 2) Residui con concentrazioni di attività superiori ai valori dei livelli di allontanamento di cui al comma 1 possono essere allontanati se viene dimostrato che la dose efficace per l'individuo rappresentativo è inferiore al valore riportato nel paragrafo II-3 punto 2)." Rinumerare i punti 6) e 7)</p>	<p>Eliminare i punti 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 9) Inserire due nuovi punti 1) e 2) "1) I valori dei livelli di allontanamento sono pari ai valori di esenzione in termini di concentrazioni di attività di cui al paragrafo II-2. 2) Residui con concentrazioni di attività superiori ai valori dei livelli di allontanamento di cui al comma 1 possono essere allontanati se viene dimostrato che la dose efficace per l'individuo rappresentativo è inferiore al valore riportato nel paragrafo II-3 punto 2)." Rinumerare il punto 6) come punto 3) Rinumerare il punto 8) come punto 4)</p>	<p>Nel paragrafo 4 occorre evidenziare la specularità tra criteri di allontanamento e criteri di esenzione di cui al paragrafo 2 rispettivamente in termini di concentrazione di attività e di dose all'individuo della popolazione. Per la verifica dell'esenzione dei residui va applicato il <i>graded approach</i> indicato nella Direttiva europea che nel correttivo è previsto solo per alcune situazioni (ad esempio smaltimento in discarica del punto 4)). D'altro canto il punto 7) del correttivo sembrerebbe estendere l'obbligo del calcolo della dose all'individuo della popolazione derivante dai residui anche nei casi di rispetto dei livelli di allontanamento, e di quella derivante dagli effluenti oltre ai casi previsti dall'art. 22 comma 3 del D. Lgs. 101/2020.</p>

